

1660

Guida al disegno di legge

REPRESSIONE

“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c'era rimasto nessuno a protestare.”



1. IL DETTAGLIO DELLE NUOVE NORME.

La necessità di una “mobilitazione generale” contro il disegno di legge 1660, approvato il 18 settembre dalla Camera dei Deputati e ora all’esame del Senato, è dimostrata dalla vicenda del “divieto di cellulare” per i migranti: questa norma è stata inserita nel 1660 all’ultimo momento ed è una riprova di come, in assenza di una forte mobilitazione di piazza e di massa, l’iter parlamentare non potrà che inasprire ulteriormente la carica repressiva del disegno di legge e si apriranno le porte a nuovi interventi legislativi nella medesima direzione.

Il 1660 introduce una trentina di modifiche al codice penale formulando 24 tra nuovi reati e aggravanti, estendendo sanzioni e aggravanti e aumentando le pene previste per reati già esistenti.

IL NUOVO REATO DI “BLOCCO STRADALE”.

Una delle novità normativa che fa più indignare è quella che introduce il cosiddetto “reato di blocco stradale”, modificando l’articolo 1-bis del Decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada,

Questo comportamento non sarà più punito come illecito amministrativo ma con la pena (sia pure “simbolica”) della reclusione fino a un mese o della multa fino a 300 euro. Se il Senato approverà il testo nell’attuale formulazione chiunque impedirà la libera circolazione su strada ordinaria o su ferrovia, ostruendo la stessa con il proprio corpo, commetterà un reato. Se poi a protestare saranno “più persone riunite”, eventualità estremamente probabile, la pena salirà da sei mesi a due anni di reclusione, diventando così meno “simbolica”.

In realtà, l’inasprimento era stato già introdotto nel 2018 dal primo governo Conte che aveva inserito il reato di blocco della circolazione attuato con qualsiasi mezzo, ma non con il corpo, come, invece, prevede il disegno di legge 1660.

Uno degli ambiti in cui è estremamente probabile l’“utilizzo” del nuovo reato è quello dei picchettaggi da parte dei lavoratori all’esterno delle aziende che può configurarsi come “blocco stradale”.

20 ANNI DI RECLUSIONE PER CHI PROTESTA CONTRO LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

Ma forse la modifica normativa più pesante di tutte è quella che prevede fino a 20 anni di reclusione per chi protesta in modo “minaccioso o violento”, per impedire la realizzazione di “un’opera pubblica” o di “un’infrastruttura strategica” (civile o militare). In questo caso, tra l’altro, è previsto che non possano valere le circostanze attenuanti.

Le proteste contro il Tav, il Ponte sullo Stretto di Messina, le nuove basi militari, i rigassificatori, l’impianto di pale eoliche, ecc., ricadono tutte in questo ambito.

Il disegno di legge, inoltre, prevede modifiche agli articoli del Codice Penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e resistenza, introducendo l’aggravante del cosiddetto “dissenso no-ponte” e “no-tav”. Se, infatti, la violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale “è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica” è disposto l’aumento delle pene.

15 ANNI PER LA MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE NEL CORSO DI UNA MANIFESTAZIONE.

Ma anche se non si tratta di questo tipo di opere, la nuova pena per la resistenza, violenza o minaccia (anche la semplice minaccia!) a pubblico ufficiale (anche a uno solo), o ad un corpo

dello Stato, nel corso di una qualsiasi manifestazione (contro la guerra o contro la chiusura di una fabbrica), va da un minimo di 3 a un massimo di 15 anni di reclusione, se la resistenza è posta in essere da più di 10 persone.

Per paradossale che possa sembrare, sono norme repressive più dure di quelle contenute nel codice fascista Rocco, secondo il quale rappresentava un'attenuante il fatto che la resistenza a pubblico ufficiale fosse compiuta nel corso di proteste collettive.

DASPO E AGGRAVANTE PER LE VICINANZE DI FERROVIE E PORTI.

La commissione di un reato nelle vicinanze di una struttura ferroviaria con il 1660 diventa un'aggravante a cui si aggiunge l'estensione del "daspo" alle vicinanze delle ferrovie e dei porti: si tratta di misure che hanno un'evidente funzione di contrasto alla partecipazione alle manifestazioni (tutti ricordiamo le dimostrazioni ai porti di Genova, Salerno e Marghera per la Palestina).

Il decreto "Caivano" (che ha enormemente accresciuto la repressione contro i minori) già va in questa direzione, dando al giudice il potere di imporre al minore di non partecipare a manifestazioni politiche o di protesta.

TRE ANNI DI RECLUSIONE PER UNA SCRITTA SUI MURI.

Il 1660 aggrava anche la pena per chi "deturpa" o "imbratta" beni mobili e immobili "adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche": reclusione da 6 mesi ad 1 anno, addirittura a 3 anni se si è recidivi (per una scritta sui muri!).

Ed è evidente a tutti che molte manifestazioni politiche o di rivendicazione in cui si può arrivare alle scritte sui muri si svolgono proprio davanti alle sedi istituzionali o nei loro pressi.

IL NUOVO REATO DI "RIVOLTA ALL'INTERNO DI UN ISTITUTO PENITENZIARIO".

Tra i nuovi reati spicca anche quello di "rivolta penitenziaria o carceraria": in questo caso chi "promuove, organizza o dirige" una rivolta è punito con la reclusione da 2 a 8 anni, per chi partecipa la pena è da 1 a 5 anni, ma con le aggravanti (uso di armi, feriti o morti) la pena si impenna fino a 20 anni! E' punita anche la sola resistenza passiva agli ordini delle guardie carcerarie.

Se questo non bastasse, è introdotta una speciale aggravante per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi, se è commesso in carcere, o attraverso scritti o comunicazioni diretti a persone detenute.

Il tema è attualissimo, atteso che proprio di recente è avvenuta l'ennesima rivolta nel carcere romano di Regina Coeli, uno degli istituti penitenziari più sovraffollati del Paese che da anni soffre di mancanza di spazi e unità di polizia penitenziaria. Ma pensiamo anche al numero crescente di suicidi nelle carceri.

REATI APPOSITAMENTE STUDIATI PER I MIGRANTI.

In primo luogo, viene introdotto un altro nuovo reato che colpisce con estrema violenza chi "promuove, organizza o dirige una rivolta" in un CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri), in un hotspot o anche in un normale "centro di accoglienza". La pena va da 1 a 6 anni (per chi partecipa, da 1 a 4 anni) e può arrivare fino a 20 anni se qualche appartenente alle forze di polizia o al personale dei centri subisce lesioni gravi o gravissime.

Il 1660 introduce una trentina di modifiche al codice penale formulando 24 tra nuovi reati e aggravanti, estendendo sanzioni e aggravanti e aumentando le pene previste per reati già esistenti.

Ma cos'è una rivolta? Come nel caso del termine "terrorismo", la vaghezza e l'arbitrarietà del concetto serve ad allargare il numero dei punibili e ad aumentare le pene: già oggi possono essere punite la "violenza", la "minaccia" o la "resistenza attiva" ma con la nuova legge sarà agevole "costruire" l'ipotesi di rivolta.

ANCHE LA RESISTENZA PASSIVA DIVENTA REATO.

Poiché il reato di "rivolta" è punito anche in mancanza di atti violenti, gli immigrati rinchiusi nei CPR, hotspot e centri di accoglienza – sulla base di questa previsione di reato – possono essere puniti pesantemente anche per la sola "resistenza passiva" agli "ordini impartiti" (non si richiede neppure che siano legittimi) non solo degli agenti di polizia, ma anche del personale dei centri che non appartiene alle forze dell'ordine, una norma fatta apposta per indurre i rinchiusi in questi centri alla totale sottomissione.

I CPR sono stati spesso al centro di proteste per le condizioni di vita degradanti al loro interno: negli ultimi mesi alcune di queste strutture sono state poste sotto indagine dalla magistratura per abusi, cattiva gestione e condizioni inumane di vita.

LA REVOCA DELLA CITTADINANZA.

In terzo luogo, viene esteso a 10 anni (dagli attuali 2) il periodo di tempo in cui lo Stato può revocare "la cittadinanza concessa allo straniero" per condanne che hanno a che fare con il "terrorismo".

IL DIVIETO DI TELEFONINO.

Infine, per poter disporre di un cellulare, l'immigrato da un paese extra-europeo deve essere in possesso di quel permesso di soggiorno, che la legislazione italiana rende molto complicato ottenere. Data l'importanza che ha oggi il cellulare per ogni tipo di comunicazione, questa è una grave limitazione alle possibilità di socialità dei migranti e un forte impedimento al loro processo di regolarizzazione.

BAMBINI DA 0 A 1 ANNO COSTRETTI A VIVERE IN CARCERE.

Il disegno di legge interviene anche sul tema del carcere per le detenute madri o in stato di gravidanza. Attualmente il Codice Penale dispone all'art. 146 il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena se riguarda una donna incinta o madre di un bambino di meno di un anno di età. Il nuovo testo normativo vuole rendere tale rinvio dell'esecuzione della pena facoltativo, rimettendone al giudice la valutazione: se il rinvio non viene concesso, la pena dovrà in ogni caso essere eseguita presso un Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri (ICAM). I posti negli ICAM, però, già adesso non sono sufficienti tanto che alcune decine di bambini vivono in carcere con le loro madri.

7 ANNI PER L'OCCUPAZIONE "ABUSIVA" DI CASE SFITTE.

L'occupazione "abusiva" di case vuote, attuata con "violenza o minaccia" (è violenza contro le cose la semplice rottura di una serratura...), da parte di famiglie o singole persone senza tetto è punita con pene dai 2 ai 7 anni e il rapido reintegro del proprietario nel possesso dell'immobile occupato diventa di competenza delle forze di polizia che possono provvedervi senza attendere

alcun accertamento della magistratura sulle circostanze specifiche che avevano portato alla occupazione. La punizione si estende anche ai solidali, singoli o collettivi di sostegno ("chi coopera").

Il nuovo reato punisce l'occupazione di immobili "destinati a domicilio" e può colpire, quindi, non solo le abitazioni in quel momento utilizzate ma anche gli edifici vuoti ma, appunto, con destinazione ad alloggio, come i complessi di edilizia popolare inutilizzati., solo per fare un esempio.

Tutto questo al netto del fatto che il Codice Penale punisce già l'occupazione di immobili: da un lato, infatti, esiste il reato di invasione di terreni o edifici (articolo 633) dall'altro c'è il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili" (articolo 634).

L'AUMENTO DELLE PENE PER L'ACCATTONAGGIO.

In questo ambito di criminalizzazione del disagio e della marginalità sociale rientra anche l'aumento delle pene per l'accattonaggio.

IL "TERRORISMO DELLA PAROLA" PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A 6 ANNI.

Il disegno di legge introduce due nuovi reati, il primo commesso da chi "si procura o detiene documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo", il secondo da chi "distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo materiale contenente istruzioni sulla preparazione o l'uso di materiali esplosivi o [nota bene] su qualsiasi altra tecnica o metodo al fine di compiere uno dei delitti non colposi contro la pubblica incolumità puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni".

Data l'estrema elasticità e arbitrarietà del concetto di "terrorismo" (ad esempio, terroriste possono essere, secondo lo Stato italiano, le organizzazioni palestinesi o curde in lotta per la liberazione del proprio popolo) è evidente che chiunque possieda materiale di queste organizzazioni, oppure, ad esempio, materiale utile per la lotta contro le grandi opere è punibile, nel primo caso, con pena da 2 a 6 anni, nel secondo da 6 mesi a 4 anni.

L'AUMENTO DEI POTERI DELLE FORZE DI POLIZIA.

I loro poteri sono aumentati direttamente nello sgombero delle case occupate e attraverso il diritto a portare fuori servizio, anche senza licenza, armi non di ordinanza e indirettamente attraverso il generalizzato innalzamento delle pene per ogni forma di resistenza, anche passiva, ai loro ordini e per ogni forma di lesione, anche lievissima, ai loro corpi che sarà punita d'ufficio con pene dai 2 ai 5 anni, a differenza delle lesioni ai comuni cittadini che sono punibili solo a querela di parte e con pene inferiori. La soglia dei 5 anni è importante perché consente alla magistratura di disporre la custodia cautelare in carcere del presunto colpevole attraverso la custodia cautelare.

2. UNA LOGICA REPRESSIVA IN PALESE CONTRASTO CON IL DETTATO COSTITUZIONALE.

Nella nostra Costituzione vi è un costante richiamo alla libertà è un richiamo costante: la sua tutela è in apertura della parte I, dedicata ai "Diritti e Doveri dei cittadini", costituzionalmente definiti "Rapporti civili".

L'articolo 17 garantisce il diritto di riunirsi pacificamente, prevedendo che se ciò avviene in un luogo pubblico, quindi fruibile da tutti, delle riunioni deve essere dato preavviso alle autorità, che

possono vietare le riunioni pubbliche solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Analogamente l'articolo 21 garantisce la libertà di manifestazione del pensiero.

In passato i cosiddetti decreti sicurezza hanno riguardato le politiche migratorie e in generale hanno preso di mira gli stranieri. Quelli del 2018 e del 2019 – che sono diventati le leggi bandiera del governo gialloverde, e in particolare dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, oggi vicepremier – erano volti a smantellare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e a penalizzare l'operato delle organizzazioni non governative, in particolare quelle che operavano soccorsi in mare.

Invece il disegno di legge 1660 del governo Meloni va a toccare in maniera generalizzata il diritto di protestare a diversi livelli. In questo modo la il controllo "militare" dei territori portata avanti negli ultimi anni con fogli di via, obblighi di firma, daspo, divieti di manifestare, interventi sempre più frequenti e duri delle forze di polizia contro le manifestazioni e le proteste, compie un salto di qualità.

Da molti anni, con i più svariati pretesti, governi di diverso colore hanno introdotto leggi per limitare l'agibilità di scioperare, lottare, manifestare ma il governo Meloni è deciso a proseguire questa operazione facendo fare alla repressione delle lotte e dello stesso dissenso un salto qualitativo e quantitativo

Con questa "legge-manganello" il governo vuole regolare i conti con tutte le realtà ed esperienze di lotta in corso e creare gli strumenti giuridici necessari per prevenire e stroncare sul nascere i futuri, inevitabili conflitti sociali. Introducendo nuovi reati e nuove aggravanti di pena, il 1660 colpisce a un tempo le manifestazioni contro le guerre, a cominciare da quelle contro il massacro dei palestinesi a Gaza, e quelle contro la costruzione di nuovi insediamenti militari, i picchetti operai, le proteste contro le "grandi opere", quelle per fermare la catastrofe ecologica o la speculazione energetica. Non a caso il 1660 viene definito come disegno di legge "anti no-ponte" anti "no-tav" "anti Gandhi".

Nel mirino di questa nuova norma di legge ci sono proprio le forme di lotta di cui tanti movimenti si dotano per aumentare la propria efficacia come i blocchi stradali e ferroviari o le occupazioni di case sfitte. E il 1660 contiene norme durissime contro qualsiasi forma di protesta e di resistenza, anche passiva, nelle carceri e nei centri di reclusione degli immigrati senza permesso di soggiorno, perfino contro le proteste di familiari e solidali a loro supporto.

Insomma, il disegno di legge 1660 "identifica" una serie di "nemici", li colpisce con la creazione di nuovi reati e pene spropositate, indicandoli come i "nemici della sicurezza". Insomma, il disegno di legge 1660 "identifica" una serie di "nemici", li colpisce con la creazione di nuovi reati e pene spropositate, indicandoli come i "nemici della sicurezza". Pare quasi un concretizzarsi di quel "diritto penale del nemico", teorizzato negli anni '80, la cui logica è, appunto, quella di colpire non i reati ma determinate categorie di persone che si ritengono, in qualche modo, "pericolose per la società".

La legge che ne uscirà, se non subirà modifiche significative durante l'esame al Senato della Repubblica, rappresenterà una sorta di "manifesto" mentre avrà effetti estremamente limitati sulla "sicurezza" delle nostre città e dei nostri territori, molto più minacciati dallo sfruttamento, dal disagio economico e sociale, dalla carenza di servizi pubblici che consentano l'inclusione anche delle fasce più deboli del tessuto sociale, di quanto non lo siano dalle manifestazioni o dai picchetti dei lavoratori.

Il giurista Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, ha definito il disegno di legge 1660 "il più grande e pericoloso attacco alla libertà di protesta nella storia repubblicana". E anche se in molti punti probabilmente la norma sarà bocciata dalla Corte Costituzionale (come d'altro canto è avvenuto in passato per gli altri decreti sicurezza) perché è in evidente contrasto con gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, è abbastanza chiaro che nel frattempo determinate fasce sociali saranno criminalizzate e notevolmente marginalizzate: per esempio gli immigrati irregolari, i mendicanti, i senzatetto, i rom, quelli che vivono in occupazioni abitative (che spesso sono

stranieri), i detenuti (anche in questo caso spesso stranieri), gli attivisti e le organizzazioni che manifestano dissenso, anche in maniera pacifica.

Il portavoce italiano di Amnesty International Riccardo Noury ha dichiarato: "Questo testo intacca pesantemente il diritto di protesta" e ha aggiunto: "Nella prefazione al nostro rapporto 2023-2024 sulla situazione dei diritti umani nel mondo, abbiamo evidenziato come il centro di ricerca di scienze politiche V-Dem abbia rilevato che il numero di persone che vivono in contesti democratici è regredito ai livelli del 1985, vale a dire ai livelli precedenti alla caduta del Muro di Berlino". Tra i peggioramenti avvenuti nell'ultimo anno, Noury annovera l'ultimo provvedimento sicurezza del governo Meloni che definisce "un modello di 'cattivismo' che intacca profondamente, tra gli altri, il diritto di protesta pacifica inasprendo criminalizzazioni o introducendone di nuove".

3. PERCHE' RIGUARDA TUTTI, ANCHE CHI PENSA DI ESSERNE "IMMUNE".

Anche se il disegno di legge 1660 ha il dichiarato scopo di "colpire" alcune specifiche "categorie" di persone (quelle che dissentono rispetto alle decisioni dei governi nazionale, regionali e locali) e le fasce sociali più deboli è evidente che l'applicazione della norma riguarderà tutti coloro che compiono quelle azioni.

Sarà quindi possibile che a "fare le spese" della nuova normativa siano persone che compiono azioni finora ritenute assolutamente all'interno della legalità come manifestare sulla strada di casa contro una industria inquinante o una speculazione edilizia. Moltissime persone che non appartengono a movimenti politici o sindacali lo hanno fatto e ritengono legittimo farlo ma con la trasformazione del 1660 in legge queste manifestazioni potrebbero non essere più legali.

Lo stesso dicasi per le manifestazioni studentesche che coinvolgono tanti ragazzi e, a loro volta, potrebbero diventare "illegali": quante ragazze e ragazzi potranno cadere nelle maglie della giustizia per un corteo o una occupazione?

Quante persone, finora, hanno partecipato a cortei per protestare contro decisioni amministrative locali o nazionali ritenute sbagliate senza neppure porsi il problema della legittimità della loro azione perché certi che il diritto di manifestare sia garantito dalla Costituzione? Moltissime, anche semplicemente animate da spirito civico non necessariamente da "animosità politica", eppure anche quei cortei potrebbero rivelarsi "illegali".

Anche per la difesa dell'ambiente si sono mobilitate persone delle più disparate età e condizione sociale, certe di poter esprimere liberamente il loro pensiero anche rallentando il traffico di una strada ma anche questo tipo di iniziative potrebbe essere punibile ai sensi della nuova legge per non parlare delle pene sproporzionate per chi "sporca i muri".